

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Definizioni classificazione acustica	2
Art. 3	Piani aziendali di risanamento acustico	4
TITOLO II	ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE	5
Art. 4	Valutazione previsionale di impatto acustico	5
Art. 5	Valutazione previsionale di clima acustico	5
TITOLO III	ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	6
Art. 6	Definizioni e deroghe	6
Art 7.	Registro delle deroghe	6
Art 8.	Cantieri edili, stradali ed assimilabili	7
Art 9.	Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo	7
Art 10.	Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree destinate dal PCCA	8
Art 11.	Deroghe semplificate per le attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento	8
Art 12.	Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano i limiti del Regolamento (deroga ordinaria)	8
TITOLO IV	ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	9
Art 13.	Allarmi acustici	9
Art 14	Altre attività	9
TITOLO V	SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	9
Art 15.	Sanzioni	9
Art 16.	Sospensione e revoca autorizzazioni	10
Art 17.	Istanze e segnalazioni di disturbo	10
Art 18.	Allegati	10

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 C.P.) nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo titolo IV.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 2 Definizioni classificazione acustica

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 riportate di seguito.

Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Resta altresì salvo quanto stabilito dal successivo titolo IV per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)]_il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

VALORI LIMITE DI QUALITÀ [Leq in dB(A)]

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI ATTENZIONE [Leq in dB(A)]

- a. se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	65	50
III	aree di tipo misto	70	55
IV	aree di intensa attività umana	75	60
V	aree prevalentemente industriali	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	80	75

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Art. 3 Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e della A.S.L. competente.

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.

La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi art. 13 .

TITOLO II ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

Art. 4 Valutazione previsionale di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

a. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- coltivazione di cave.

b. i richiedenti il rilascio

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 788/99 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A.

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'art. 2 la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato n. 1.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999 i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere: indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere: una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 Definizioni e deroghe

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A.

Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica e di questo regolamento comunale.

Sono previste due tipologie di deroga:

- deroga ai limiti di zona ma che rispetta limiti ed orari fissati nel presente Regolamento (deroga semplificata)
- deroga ai limiti di zona e ai limiti ed orari fissati nel presente Regolamento (deroga ordinaria)

Art 7. Registro delle deroghe

Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività, sono riportati i riferimenti della domanda e della documentazione presentata.

Art 8. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Qualora l'attività rumorosa per cantieri edili e cantieri stradali sia prossima od incida su attività ricettive il superamento dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali nel rispetto i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

La durata dei lavori non potrà comunque protrarsi per più di 20 giorni lavorativi.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.12 Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art 9. Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo

Per ogni area destinata a spettacolo e individuata dall'Amministrazione nel Piano Comunale di Classificazione Acustica viene definito un disciplinare (Allegato 1) che prevede l'orario di svolgimento delle manifestazioni e i limiti ammessi all'interno dell'area (in funzione della localizzazione dell'area e della vicinanza di recettori sensibili).

I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

Il legale rappresentante dell'attività richiedente l'uso dell'area dovrà presentare al Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nel disciplinare per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere acquisita deroga ai sensi del successivo art. 12.

Art 10. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree destinate dal PCCA

Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di:

- 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, nelle restanti aree

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art 11. Deroghe semplificate per le attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri e manifestazioni di pubblico spettacolo) nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli 8 – 10 necessita di comunicazione da inviare al Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 2, e corredata della documentazione ivi indicata.

Art 12. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano i limiti del Regolamento (deroga ordinaria)

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente specifica

domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 3 (per i cantieri) o l'Allegato 4(per le manifestazioni temporanee).

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detti Allegati.

Il Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 13. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art 14 Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto: dalle ore 6 alle ore 21;

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art 15. Sanzioni

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione e/o autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione sopra prevista, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, il relativo piano di risanamento.

In assenza del piano di risanamento previsto all'art. 3 del presente Regolamento, il mancato adeguamento ai limiti di classe entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dal presente articolo, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Il mancato rispetto delle norme di cui all' art. 11, e all'art. 12 del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00, con le seguenti modalità:

Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art.11

Min. 25 max. 75 Euro

Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 12 fuori dagli orari e dai giorni consentiti

Min. 50 max. 150 Euro

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 16. Sospensione e revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ancorché autorizzati in deroga, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art 17. Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli uffici tecnici comunali (Allegato 5).

Art 18. Allegati

Gli Allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato 1 Disciplinare per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo
- Allegato 2 Comunicazione di attività rumorosa temporanea
- Allegato 3 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per cantieri)
- Allegato 4 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per manifestazioni temporanee)
- Allegato 5 Domanda di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Allegato 1

DISCIPLINARE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

(art.9 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Le manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto localizzate nell'aree individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio, sono così disciplinate:

Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Limiti massimi

Il limite massimo di immissione da non superare è di:

- 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Non si considerano i limiti differenziali.

Allegato 2

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 11 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI MONTERCHI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____

della manifestazione ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

con sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare limiti ed orari indicati nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

Per cantieri edili di durata superiore ai 5 giorni

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
3. relazione, redatta da un tecnico competente, che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

4. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, redatto da un tecnico competente;

Per manifestazioni temporanee di durata superiore ai 3 giorni

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
3. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA (art. 12 del Reg. Comunale delle attività rumorose)**

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI MONTERCHI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____

della ditta _____

con sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica
- 3) Un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92), redatto da un tecnico competente;

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 4

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA (art. 12 del Reg. Comunale delle attività rumorose)**

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI MONTERCHI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te / titolare / altro (specificare) _____

della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

con sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a limiti ed orari definiti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 5

DOMANDA DI INTERVENTO A SEGUITO DI DISTURBO LEGATO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(art. 17 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI MONTERCHI

Io sottoscritto _____

residente a _____

via/piazza _____ n _____

CHIEDE

a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività _____

ubicata in via/piazza _____

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00)

- in periodo notturno (ore 22:00-6:00)

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico:

_____.

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)